



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI Sezione 03, riunita in udienza il 05/11/2021 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

in data 05/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3138/2021 depositato il 09/04/2021

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag.entrato - Riscossione - Napoli

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag.entrato - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:

l'avv. _____, delegata dall'avv. Luciano Coppola, chiede l'annullamento dell'ipoteca per mancanza di comunicazione preventiva.

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. _____, difeso come in atti, con ricorso notificato il 15.3.2021 e costituzione in giudizio del 9 aprile successivo, impugna le tre iscrizioni ipotecarie in epigrafe, adducendo a proprio favore di aver appreso della loro esistenza solamente in occasione di una ispezione ipotecaria, effettuata il 12.3.2021; chiede di annullarle e di ordinare all'Agenzia Entrate Riscossione di richiederne a propria cura e spese la cancellazione.

Il ricorrente eccepisce:

-) di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione e/o avviso inerente le tre iscrizioni ipotecarie, ciò con violazione dell'art. 77 del DPR 602/73;
-) l'omessa notifica della preventiva comunicazione d'iscrizione ipotecaria;
-) iscrizioni ipotecarie disposte in assenza di titoli, ciò per omessa notifica delle cartelle;
-) utilizzo sproorzionato dello strumento ex art. 77 del DPR 602/73.

Il 26.4.2021 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che contesta le avverse eccezioni ed, in particolare,

eccepisce:

-) il difetto di giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria;
-) l'inammissibilità del ricorso poiché le iscrizioni ipotecarie sarebbero state precedute dalle notifiche delle cartelle sottese e che alcune di esse sarebbero state poi stralciate ed altre pagate dai coobbligati;
-) che per due iscrizioni ipotecarie non c'era l'obbligo del preavviso poiché ricadenti nel vecchio regime ante 2011 mentre per quella effettuata dopo la novella il preavviso sarebbe stato ritualmente notificato;

chiede la declaratoria di difetto di giurisdizione per alcune cartelle di natura non tributaria, la chiamata in causa degli Enti impositori, la declaratoria di inammissibilità del ricorso od il suo rigetto.

Con memoria del 22.7.2021 il ricorrente contesta la tesi della convenuta circa la pretesa validità delle due ipoteche iscritte in assenza di notifica del preavviso prima della novella dell'art. 77; per quella iscritta dopo il 13.7.2011 (data di entrata in vigore della L. 106/2011) ne contesta la ricezione ed a mezzo del proprio difensore *"disconosce espressamente la circostanza descritta dagli atti prodotti dal riscossore, trattandosi di sicura sottoscrizione apocrifa"* e continua la difesa attorea *"non riconducibile al [redacted], che non ha mai ricevuto il plico che il riscossore assume di aver recapitato alla data del 10/10/2012. Per tali ragioni sin da ora si sollecita l'esattore a voler produrre l'originale, o copia conforme, del referto prodotto in semplice copia fotostatica, onde permettere la proposizione di querela di falso in ordine alla circostanza ivi riportata, o di proporre azione di accertamento mediante apposito giudizio di verifica. In caso contrario, sin da ora si chiede che il documento sconosciuto venga stralciato ai fini della decisione poiché sconosciuto, e non essendo riconducibile al contribuente la sottoscrizione ivi apposta"*.

Sul punto della giurisdizione il ricorrente insiste per la totale competenza di quella tributaria ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, udito il relatore, così decide.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato pertanto merita accoglimento.

Per quanto riguarda il difetto di giurisdizione eccepito è da rilevare che non è possibile collegare gli estratti di ruolo forniti dalla convenuta con le singole iscrizioni ipotecarie fornite dal ricorrente, infatti in queste ultime non sono indicate le cartelle sottese; nello specifico:

-) per l'iscrizione 6273/982 (presentazione 207 del 19.2.2002 per un debito di € 244.280,97) la sezione D della nota di iscrizione reca solamente l'importo complessivo della sorta e degli oneri accessori;
-) per l'iscrizione 17229/3307 (presentazione 18 del 9.4.2010 per un debito di € 745.550,00) nella sezione D della nota di iscrizione non è indicato alcunché.
-) per l'iscrizione 46902/4822 (presentazione 35 del 26.11.2012 per un debito di € 26.956,02) la sezione D

della nota di iscrizione indica solamente il riferimento alla comunicazione preventiva, numero e data dei ruoli e codici degli enti; dalla relativa comunicazione preventiva fornita dall'AER risultano debiti verso Amministrazione Finanziaria e Camera di Commercio.

Sulla questione dell'omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria per le due ipoteche iscritte ante riforma il Collegio osserva che costante giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Ord. 30534/2019) non ha assegnato al nuovo testo dell'art. 77 valenza innovativa ma meramente interpretativa e, dunque, già ante 13.7.2011 l'Amministrazione non poteva procedere con l'iscrizione ipotecaria senza darne preavviso al contribuente. La Suprema Corte, già con sentenza SU n. 19668/2014, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77, DPR 602/73, introdotto con DL n. 70/2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del DPR 602/73, art. 77 deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di 30 giorni per esercitare il proprio diritto di difesa o per provvedere al pagamento ed, ancora, che l'iscrizione di ipoteca eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia accertato l'illegittimità ed ordinato la cancellazione.

Pertanto, l'omissione della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria, pur precedente al 13.7.2011, è causa di illegittimità delle iscrizioni ipotecarie:

n. 6273/982 (presentazione 207 del 19.2.2002 per un debito di € 244.280,97) e

n. 17229/3307 (presentazione 18 del 9.4.2010 per un debito di € 745.550,00).

In ordine all'ultima iscrizione ipotecaria, quella del 2012, per la quale la convenuta assume di aver notificato il relativo preavviso e la cui relata, fornita in fotocopia, è oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, è da rilevare che, sebbene la contestazione sia contenuta nella memoria depositata già nel luglio scorso, dunque ben 4 mesi prima dell'udienza, nulla ha controdedotto la convenuta né ha fornito l'originale e nemmeno copia autentica del referto di notifica.

Sul punto è da condividere la tesi attorea, che cita sent. Cass. 7465/2018 e 27353/2014, che non occorre la querela di falso laddove con il disconoscimento ex art. 2719 cc e 214 e 215 cpc si impedisce la formazione dell'efficacia probatoria di documenti in copia non autentici (privi di attestazione di conformità dell'ufficiale notificatore non già del riscossore) e che, pertanto, il dispiegato disconoscimento sia idoneo a contrastare l'efficacia probatoria del documento prodotto in giudizio dalla parte resistente. Sul punto la Cass. sez. 5. con ord. 2482/2020, nel cassare con rinvio la sent. della commissione tributaria di II grado di Trento, ha espresso il seguente principio di diritto *"In tema di processo tributario, ove il contribuente (.....) deduca la nullità della notifica disconoscendo espressamente la firma, in tale sede, l'autenticità della sottoscrizione, senza che l'Amministrazione produca l'originale dell'avviso di ricezione, la copia dello stesso non può avere l'efficacia dell'atto pubblico; sicché nei suoi confronti non deve essere esperita la querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale"* (confr. Cass. 7689/2020), pertanto il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare la conformità anche aliunde, adeguatamente motivando in sentenza (Cass. 27353/2014, 5077/2017, 7465/2018); quindi anche l'iscrizione 46902/4822 (presentazione 35 del 26.11.2012 per un debito di € 26.956,02) si palesa illegittima.

Il ricorso va, dunque, accolto, con la conseguente cancellazione delle tre iscrizioni ipotecarie impugnate.

La circostanza che all'epoca delle due iscrizioni di maggior valore vigeva una diversa normativa e che solamente con l'interpretazione giurisprudenziale la questione si è venuta delineando nei termini *ut supra* induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara illegittime le ipoteche iscritte e per l'effetto ne dispone la cancellazione a cura e spese dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Compensa le spese.

Così deciso in Napoli, il dì 5.11.2021.

Il giudice estensore

Il Presidente